



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



N° 08

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Seduta URGENTE- PUBBLICA in I° convocazione

OGGETTO: Conferma aliquota TASI anno 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 21.45 presso la sede comunale, previ avvisi scritti in data 29.03.2017 si è convocato il **Consiglio Comunale – in seduta urgente - di I° convocazione.**

Eseguito l'appello risultano: Presenti Assenti

	Presenti	Assenti
1. MOSCA Pierluigi		A.G.
2. NAVICELLA Riccardo	X	
3. BERGO Federica		A.G.
4. CANATO Aldina Chiara	X	
5. GIOVANNINI Maria Luisa	X	
6. VAROLO Umberto	X	
7. ROSSI Umberto	X	
8. NASTI GIUSEPPE	X	
9. VERONESE Piermarino	X	
10. RUZZA Vanel	X	
11. GUZZON Marco		A.G.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale : **DOTT. Pietro Veronese**

Il sig. NAVICELLA RICCARDO – nella sua veste di Vice Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione degli scrutatori (Consiglieri Canato Aldina Chiara, Ruzza Vanel, Varolo Umberto).

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Oggetto: Conferma aliquota TASI anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 9.9.2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni¹;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che tale maggiorazione non potrà essere applicata nell'anno d'imposta 2016 per i "beni merce", a seguito della nuova formulazione dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille che, compatibilmente con i vincoli sopra richiamati, può continuare ad essere applicata purché l'ente locale confermi tale aliquota con apposita delibera di Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28, della Legge n. 208/2015²;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

¹ L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, statuisce: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...omissis...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

² L'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, stabilisce: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015".

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sopra citato;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “*spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote³, tenendo conto del blocco degli aumenti tariffari e delle aliquote stabilito dall’art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015:

di determinare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C., le seguenti percentuali del tributo TASI a carico dell’occupante e del titolare del diritto reale sull’immobile:

OCCUPANTE	10%
TITOLARE DIRITTO REALE	90%

di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall’art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<p>REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dalle vigenti disposizioni; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unica unità immobiliare posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 	2,50
2	<p>REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto –legge n. 201 del 2011 	1,00
3	<p>REGIME RIDOTTO DELL’IMPOSTA per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i fabbricati, aree fabbricabili e terreni assoggettati a d aliquota IMU del 10,60% - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 	0,00

<p>categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 6‰;</p>	
---	--

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all’imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.

Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

SENTITI gli interventi che sinteticamente qui si riportano:

Il Vice Sindaco **Navicella**: la proposta è di conferma dell’aliquota. Ci sono poche cose da dire. Se ci sono interventi è aperta la discussione.

Il Consigliere **Veronese**: ci sono dei comuni che segnalano gli evasori. Lendinara ha segnalato e ha incassato 911.000 Euro. Chi è che fa le indagini a Papozze? Abbiamo segnalazioni private?

Il Consigliere **Rossi** (rivolto al Consigliere Veronese): faccia Lei il segnalatore. Faccia i nominativi al personale preposto.

Il Consigliere **Veronese**: se vuole i nominativi tra i 200 che avanzano i soldi.

Il Consigliere **Ruzza**: divulghiamo i nominativi in seduta segreta.

I Consiglieri **Veronese** e **Ruzza** si lamentano del parlare di una persona del pubblico.

Il consigliere **Ruzza** (rivolto al Vice Sindaco Navicella) chiede se ha paura.

Il Vice Sindaco **Navicella** invita alla calma.

Il Consigliere **Veronese**: possibile che non riusciamo ad incassare neanche i soldi del Sindaco? E’ possibile? Sappiamo chi sono gli evasori?

Il Consigliere **Navicella** (rivolto al Consigliere Veronese): ha finito? Lei si assume la responsabilità di quello

che dice. Alcune cose che Lei dichiara non sono esatte.

Il Consigliere **Veronese**: voi fate diventare un'orgia questo posto.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A seguito di votazione che dà il seguente risultato:

Presenti: n.8, Votanti n.8, Voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Ruzza, Veronese), astenuti n. 0;

DELIBERA

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONFERMARE, le aliquote relative alla TASI dell'anno 2016, da applicare per l'anno d'imposta 2017, come specificato in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14 legge 28.12.2015 n. 208 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati e terreni agricoli);
3. DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;
4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 5% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 8, Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Ruzza, Veronese), astenuti n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica → favorevole F.to Dott. Luigi Biolcati

Parere in ordine alla regolarità contabile → favorevole F.to Dott. Luigi Biolcati

La seduta viene dichiarata chiusa tra le proteste del Consigliere Veronese che ricorda di essere un pubblico ufficiale

La seduta termina alle 22,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmato.

IL PRESIDENTE

f.to Navicella Riccardo

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Pietro Veronese

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

È copia conforme all'originale

Papozze,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pietro Veronese

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno
Pretorio, dove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

all'Albo

Papozze

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Messo Tromboni Giorgio

ESECUTIVITA'

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 134 della D.LGS 267/2000 e dell'art.9 della legge n. 3 del 18.10.2001, la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
durante i 10 giorni di pubblicazione all'albo pretorio:

Papozze _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pietro Veronese
